



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 1993.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 1993 è abrogato.

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1 10 2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 3 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

1. Nel comma 1, alla novella sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1 le parole ", e limitatamente al territorio provinciale" sono soppresse e nella lettera a) le parole: "difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici" sono sostituite dalle seguenti: "difficoltà richiedenti l'uso dei quattro arti e delle tecniche e materiali alpinistici connessi";
 - b) nel comma 3 dopo le parole: "può svolgere" sono inserite le seguenti: ", limitatamente al territorio provinciale,";
 - c) il comma 4 è abrogato.

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1.10.2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 5 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

1. Nel comma 2, la novella è sostituita dalla seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli accompagnatori di media montagna partecipano all'assemblea ordinaria senza diritto di voto."

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1 10 2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 6 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

1. Nel comma 1, la novella è sostituita dalla seguente: "Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è formato dal Presidente e da sei componenti, di cui cinque eletti tra tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso, scelti in numero non inferiore a quattro fra le guide alpine-maestri di alpinismo e uno fra gli aspiranti guida alpina, e uno eletto dagli accompagnatori di media montagna."

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1 10. 2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 7 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

1. Nel comma 1, dopo il comma 1 della novella è inserito il seguente:

"1 bis. L'iscrizione all'albo professionale prevista dal comma 1 è subordinata al superamento di un esame organizzato dal collegio provinciale dei maestri di sci che accerti la conoscenza del territorio provinciale, della geografia, dell'ambiente montano e della normativa provinciale concernente la professione di maestro di sci e la sicurezza sulle pista da sci"

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1.10.2018 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 12 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13

1. Nel comma 2, nella novella dopo le parole "La Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci,"

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1 10 2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 13 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

1. Nel comma 1, nella novella dopo le parole "La denominazione "scuola"" sono inserite le seguenti: ", in italiano o in altre lingue,"

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: L. L.O. 2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 15 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

1. La novella dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:

"Art. 48 ter

Pratica dello scialpinismo sulle piste da sci

1. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Al fine di favorire la pratica sportiva, è consentita la risalita delle piste da sci a bordo pista con attrezzatura da sci-alpinismo nei casi e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione." *da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo.*

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 10.10.2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 21 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

1. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

Modificazione dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune.”

1. Dopo l'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

“Art. 52 bis

Bike park

1. Le aree sciabili di cui all'art. 2 della presente legge, possono essere utilizzate per la discesa con la mountain-bike su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati “bike park”, previa autorizzazione della Commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6. I bike park utilizzano prioritariamente le piste da sci esistenti e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati.
2. I gestori dei bike park assicurano un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
3. I bike park sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e sono interdetti all'escursionismo a piedi.
4. Se il tracciato del bike park attraversa altre infrastrutture viabili, le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata.
5. Il transito delle biciclette sui sentieri è disciplinato dalla legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1.10.2012 - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. 21 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

6. I gestori dei bike park hanno l'obbligo di stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore.

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e
promozione
-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA II COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" e della legge provinciale sugli impianti a fune" dei disegni di legge n. 275, n. 112, n. 148, n. 319 e n. 326

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 23

1. Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini dopo le parole: "causato al territorio dalla predetta circolazione" sono inserite le seguenti: "e dell'eventuale rischio per il transito a piedi".

2. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini è inserito il seguente :

"Art. 22 bis

Rete provinciale dei percorsi in mountain bike

"1. E' istituita la rete provinciale dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini ed altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

2. Alla rete dei percorsi in mountain bike si applica, ove compatibile, la disciplina prevista da questa legge per i sentieri alpini, ivi compresa quella relativa agli interventi finanziari.

3. La rete provinciale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla legge provinciale sulla promozione turistica."

L'Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e promozione

-Tiziano Mellarini -

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: 1. 10. 2017 - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. 23 - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato